

Nota n. 2835 del 20.03.2020

Oggetto: Cessione ramo d'azienda "xxxxxxx" – Richiesta autorizzazione. Riscontro

Si fa riferimento alla pec pervenuta in data 6 marzo u.s., con cui la S.V. ha chiesto a questo Ufficio chiarimenti circa l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria prevista dall'art. 12 del d. lgs. n. 112/2017 di un'operazione straordinaria di cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale "xxx" nei confronti della società "xxx", entrambe con sede legale a xxx.

Preso atto di quanto riportato nell'istanza inoltrata, lo scrivente ufficio ha preliminarmente verificato, mediante esame delle visure camerali estratte dal Registro imprese, la qualificazione della società cedente, iscritta nell'apposita categoria "cooperative sociali" dell'albo delle cooperative; nonché, per la società cessionaria, l'iscrizione nella sola sezione ordinaria del Registro imprese.

Dunque, non essendo la cessionaria in possesso della qualifica di impresa sociale, la stessa non è assoggettata al regime di cui al d. lgs. n. 112/2017.

La società cedente, in quanto cooperativa sociale, è impresa sociale *ex lege* ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017, restando assoggettata, in virtù di questo, alle disposizioni specifiche recate dalla l. 381/1991 e a quelle in materia di cooperative. Si ritiene pertanto che anch'essa possa ritenersi esclusa dagli obblighi previsti dall'art. 12 comma 4 del medesimo decreto.

Il particolare procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 12 del d. lgs. n. 112/2017 è determinato dalla necessità di preservare le condizioni prescritte dalla norma, quali l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni poste in essere; le cooperative sociali peraltro sono enti già assoggettati ad un regime speciale, oggetto di vigilanza da parte di una differente autorità amministrativa.

In particolare, conformemente alla natura "ex lege" della suddetta qualificazione introdotta dal legislatore della riforma, e alla previsione secondo cui alle cooperative sociali la normativa posta dal d. lgs. 112/2017 trova applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, delle disposizioni in materia di cooperative, relativamente al procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 12 del d. lgs. n. 112/2017 si segnala quanto espresso nella nota a firma congiunta n. 29103 del 31 gennaio 2019, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sulla seguente pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx>).

Alla luce di quanto sopra considerato, si evidenzia come la cessione prospettata non rientri nel

novero delle operazioni la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione di questo Ministero, dal momento che le operazioni riguardanti cooperative sociali e altre imprese non aventi qualifica di impresa sociale non ricadono nelle previsioni del decreto legislativo n. 112/2017 e, conseguentemente, nella competenza di questa amministrazione; per le stesse motivazioni rispetto all'operazione in oggetto non appare dunque configurabile, nei confronti della scrivente, alcun obbligo di notifica ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017.

Per contatti e chiarimenti:
Dr.ssa Giuseppina Marella, tel. 06.4683.5029

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*